



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione
Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione

Servizio I - Affari generali, bilancio e programmazione

Roma 22.12.2005

CIRCOLARE N. 183

Al Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici

Al Dipartimento per i beni archivistici e librari

Al Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e
l'organizzazione

Al Dipartimento per lo spettacolo e lo sport

A tutte le Direzioni generali

A tutti gli Istituti centrali e periferici
LORO SEDI

All'Agenzia delle Entrate
Direzione centrale normativa e contenzioso
Settore fiscalità delle imprese e finanziaria
Ufficio enti non commerciali e ONLUS
Viale Europa, 242
00144 ROMA

e, p.c. Al Ufficio di Gabinetto dell'On.le Ministro

All' on.le Vice Ministro Antonio Martusciello

Al Sottosegretario di Stato On.le Nicola Bono

Al Sottosegretario di Stato On.le
Mario Pescante

Al Presidente del Collegio di Direzione del
Servizio di Controllo Interno
Dott. Gaetano Grimaldi

LORO SEDI

Prot. 45213

22.10.07/5



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

II

Oggetto: Erogazioni liberali ai sensi dell'art. 38 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 e ai sensi dell'art. 15 lettera h), del D.P.R. n. 917/1986 T.U.I.R., - **richiesta dati relativi all'anno 2005.**

A) Totale deducibilità delle erogazioni per le imprese.

L'art. 38 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, che aggiunge la lettera *c-nonies*) al comma 2 dell'art. 65 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ora lettera *m*) dell'art. 100, comma 2, del T.U.I.R., ha previsto la **deducibilità totale** dal reddito d'impresa delle somme in denaro che le imprese (imprese individuali e società, enti commerciali, enti non commerciali con reddito d'impresa), con atto di liberalità, destinano a soggetti operanti nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. In attuazione della normativa sopraccitata sono stati adottati nell'anno 2001, il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali dell'11 aprile, pubblicato nella G.U. del 27 luglio 2001, n. 173, e la relativa circolare esplicativa emanata congiuntamente dall'Agenzia delle Entrate (107/E-2001) e dal Ministero per i beni e le attività culturali (n. 141/2001), e nell'anno 2002, il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 3 ottobre, pubblicato sulla G.U. del 15 novembre 2002, n. 268.

Ai sensi di quanto disposto dalle sopraccitate disposizioni, si rammenta che **il 31 gennaio 2006** è l'ultimo giorno utile per i soggetti titolari di reddito d'impresa per comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali, Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione, Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione, Servizio I, Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma -, e per via telematica, al Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle finanze:

1. l'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta;
2. le proprie generalità complete, comprensive dei dati fiscali;
3. i soggetti beneficiari dell'erogazione.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

III

Per i soggetti beneficiari delle erogazioni è previsto l'obbligo, entro il 31 gennaio 2006, di comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali, Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione, Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione, Servizio I, Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma:

1. l'ammontare delle erogazioni ricevute;
2. le generalità complete del soggetto erogatore;
3. le finalità o attività per le quali sono state elargite ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai loro compiti istituzionali (allegando altresì copia dell'atto costitutivo o dello statuto).

I soggetti beneficiari delle erogazioni devono rientrare nelle categorie previste dal Decreto Ministeriale 3.10.2002, articolo 1, e sono:

- a) Stato, regioni, enti locali;
- b) persone giuridiche costituite o partecipate mediante leggi nazionali o regionali;
- c) enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o regionali;
- d) soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che, almeno in uno degli ultimi 5 anni antecedenti all'anno d'imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, abbiano ricevuto ausili finanziari (ovvero che pur avendoli ricevuti si trovino nella condizione di aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno di attività):
 - 1) a valere sul Fondo unico dello spettacolo (legge 30/4/85) n. 163 "Nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo")
 - 2) ai sensi della legge 17/10/1996 n. 534 "Nuove norme per l'erogazione dei contributi statali alle istituzioni culturali";
- e) soggetti che abbiano comunque ricevuto ausili finanziari, almeno in uno degli ultimi 5 anni antecedenti all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione, direttamente previsti da disposizioni di legge statale o regionale;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

IV

- f) associazioni, fondazioni e consorzi costituiti sia tra enti locali e soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie di cui alle lettere precedenti, sia esclusivamente tra questi ultimi soggetti;
- g) persone giuridiche private titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili soggetti ai vincoli ed alle prescrizioni di cui alle lettere precedenti, sia esclusivamente tra questi ultimi soggetti;
- h) persone giuridiche private titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili soggetti ai vincoli ed alle prescrizioni di cui al D.L. 29/10/1999, n. 490, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno 5 giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato;
- i) persone giuridiche private che esercitano attività dirette a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, così come definite dall'art. 148 e seg. D.Lgs. 112 del 31 marzo 1998.

Nel caso in cui le erogazioni liberali siano disposte a favore dello Stato per il perseguimento dei compiti istituzionali e delle finalità nei settori dei beni culturali e dello spettacolo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.M. 3 ottobre 2002, le somme relative alle erogazioni liberali devono affluire all'entrata del bilancio dello Stato mediante versamento presso una delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, effettuato direttamente o mediante bollettino di conto corrente postale alla medesima intestato, e sono assegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali che curerà il trasferimento agli organi competenti del Ministero cui farà carico la realizzazione dell'attività prevista.

Il successivo comma 2 dispone che i funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali incaricati della gestione delle erogazioni liberali presentino annualmente, **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento,



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

V

per il tramite delle Direzioni generali di appartenenza, al Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione, Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione, Servizio I, il **rendiconto relativo all'impiego di dette erogazioni, accompagnato da una relazione illustrativa.**

B) Detrazione d'imposta del 19% dell'erogazione liberale per le persone fisiche e gli enti non commerciali.

Per quanto riguarda invece, la defiscalizzazione a beneficio delle persone fisiche e degli enti non commerciali delle liberalità finalizzate al sostegno delle attività intese a promuovere iniziative in campo artistico e culturale, si fa presente che, ai sensi dell'art 15 lettera h), del T.U.I.R. (Titolo I - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Capo I - Disposizioni generali), *"dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro sostenute dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1, della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e*



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

VI

la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ogni anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente".

L'articolo di legge suindicato, oltre alle persone fisiche, si applica anche agli enti non commerciali che possono beneficiare, ai sensi dell'art. 147, comma 1, del T.U.I.R., della detrazione d'imposta per gli oneri sopportati, qualora rientrino fra quelli indicati nell'art. 15, comma 1, lettere a), g), h) h bis), i), i bis) e i quater) del medesimo T.U.I.R..

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 15, comma 1, lettera h) del T.U.I.R., l'Ufficio Legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali, con nota prot. n. 5986 del 30 marzo 2004, ha fornito chiarimenti in merito, precisando che "allo scopo di agevolare l'individuazione degli interventi ammissibili sul bene culturale a fini di sgravio fiscale, può essere utile rammentare le disposizioni della circolare ministeriale 264/84 (prot. n. 8544 del 2 novembre 1984



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

VII

dell'allora Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici), la quale, ancorché dettata in relazione alla disciplina di cui alla legge n. 1552 del 1961 (abrogata dall'art. 166 del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, a sua volta abrogato dall'art. 184 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42) in materia di partecipazione dello Stato, mediante contributi, alle spese di restauro sostenute da soggetti privati, vale a circoscrivere l'ambito degli interventi riconducibili alla nozione di restauro tradizionalmente accolta. In essa si precisa che le opere ammissibili a contributo sono quelle di carattere restaurativo quali ad es. tetti, coperture, consolidamenti di fondazioni o generici, pavimentazioni ed ogni altro intervento che investa gli aspetti artisticamente ed architettonicamente significativi... e per i quali siano richiesti procedimenti tecnici e metodologici speciali. Restano dunque esclusi gli interventi di riuso ed adeguamento funzionale (impianti termici, idraulici, elettrici etc.). Si ritiene, tuttavia, che detta esclusione non sia assoluta poiché se interventi di tal fatta risultano indispensabili al fine di mantenere al bene l'originaria e tradizionale destinazione d'uso (si pensi alle Chiese), con conseguenti palesi vantaggi sotto il profilo della conservazione, non v'è motivo valido per sottrarle al beneficio previsto.

L'oggetto degli interventi sopra illustrati viene dalla disposizione del T.U.I.R. in esame, definito con l'espressione "cose indicate nell'art. 1, della Legge 1 giugno 1939, n. 1089" che va letta sostituendo il riferimento normativo da essa riportato con l'art 2 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio".

"La norma in oggetto impone di regolare l'erogazione liberale mediante convenzione. A riguardo, va detto che a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 4 della Legge 12 luglio 1999, n. 237 è stata soppressa la peculiare procedura prevista dall'art. 2 della Legge 8 ottobre 1997 n. 352, che aveva reso la convenzione di cui parla l'art. 15 lettera h) del T.U.I.R. contratto trilaterale, coinvolgendovi necessariamente soggetto erogatore, soggetto beneficiario



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

VIII

attuatore dell'iniziativa culturale e soggetto pubblico preposto all'autorizzazione ed al controllo dell'iniziativa stessa. (...)". La convenzione deve essere pertanto stipulata in forma scritta ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, tra il soggetto erogatore ed il beneficiario attuatore dell'iniziativa culturale, se uno dei due soggetti in causa è un'amministrazione pubblica, un ente o un'istituzione pubblica e dovrà essere corredata da un progetto, nel quale siano specificati i costi complessivi, le fonti di finanziamento, nelle quali rientrano anche le liberalità, l'avvenuto versamento delle somme erogate ed i tempi di attuazione dell'iniziativa. Se trattasi invece di persone giuridiche private senza scopo di lucro e persone fisiche, dovrà essere stipulato un accordo scritto comprovante la volontà di voler realizzare l'iniziativa culturale e di voler contribuire al sostegno finanziario della medesima beneficiando degli sgravi fiscali connessi, corredata dalla documentazione sopraccitata.

L'art. 15, lettera *h*) del T.U.I.R. prevede che *"le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo"*, pertanto, è opportuno che i soggetti in causa producano al Ministero per i beni e le attività culturali, per il tramite degli organi territoriali competenti (soprintendenze, soprintendenze speciali, istituti centrali, istituti autonomi, poli museali, archivi e biblioteche, etc.) la suddetta documentazione.

Il citato articolo nulla dispone in merito alle modalità con le quali il soggetto erogatore debba effettuare l'erogazione, tuttavia, è opportuno che siano rispettate le condizioni stabilite dal successivo comma *i-bis*), del medesimo articolo, che si applicano anche nel caso di specie, analogamente a quanto avviene per le erogazioni liberali effettuate ai sensi dell'art. 38 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 (Circolare n. 107/E 2001 dell'Agenzia delle Entrate e Circolare n. 141/2001 del Ministero per i beni e le attività culturali). La detrazione è consentita a condizione che il versamento delle erogazioni da parte del donatore



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

IX

sia effettuato tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (ad es. carte di credito, assegni etc.), al fine di consentire all'amministrazione finanziaria di svolgere gli opportuni controlli. Resta inteso infatti, che qualora lo Stato conceda delle agevolazioni è previsto un sistema di verifiche che assicuri il "corretto impiego" dei fondi investiti tramite la rinuncia al gettito fiscale. Per questo motivo è comunque da ritenere che, anche in mancanza di uno specifico obbligo previsto dalla norma in oggetto, l'utilizzo di questi sistemi di pagamento sia quanto meno opportuno a tutela del donatore per la certificazione ai fini fiscali del suo operato.

La competenza in ordine all'autorizzazione, così come la presentazione della documentazione di cui si è detto per l'acquisizione dei pareri dei comitati di settore e delle commissioni consultive nell'ambito dello spettacolo (D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492), **pertiene ai Direttori generali competenti per materia.**

" In merito alla certificazione degli oneri soggetti a detrazione si precisa che è necessario che gli stessi vengano tempestivamente certificati dagli uffici competenti al fine di consentire ai soggetti erogatori di acquisire in tempo utile la certificazione suddetta e presentarla nei termini stabiliti dagli uffici finanziari e comunque non oltre l'anno entro il quale l'erogazione è stata effettuata.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rappresenta la necessità di far pervenire dalle Direzioni generali al Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione, Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione, Servizio I, **entro il 31 gennaio 2006** (analogamente a quanto previsto dal D.M. 3 ottobre 2002 per le erogazioni liberali effettuate ai sensi dell'art. 100, lettera m) del T.U.I.R.), i dati relativi alle certificazioni per sgravi fiscali prodotte in relazione alle erogazioni liberali in denaro, effettuate ai sensi dell'articolo di legge in oggetto, nell'anno 2005, specificando i nominativi dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate e la finalità specifica delle stesse.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

X

Si precisa che le denominazioni degli organi istituzionali delle amministrazioni pubbliche, citate negli articoli di legge riportati testualmente, devono intendersi aggiornate alla luce delle vigenti disposizioni in materia di organizzazione dei Ministeri.

IL DIRETTORE GENERALE
(prof. Alfredo GIACOMAZZI)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Alfredo Giacomazzi", written over the printed name.

CG/MB/VM